

**CONVENZIONE QUADRO TRA I COMUNI DI SERGNANO, CASALE CREMASCO VIDOLASCO, CASTEL GABBIANO, CAMISANO, CAPRALBA, CASALETTO VAPRIO, PIERANICA, QUINTANO, VAILATE, TRESORE CREMASCO E CAMPAGNOLA CREMASCA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE SOCIALE.**

**RICHIAMATE:**

- la normativa introdotta dal D.L. 78/2010, come modificata dal D.L. 98/2011, dal D.L. 138/2011, dal D.L. 216/2011 e, da ultimo, richiamato il D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 135/2012, in base alla quale:

“I Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti devono obbligatoriamente esercitare in forma associata le funzioni fondamentali così come individuate dall’art. 19 del medesimo D.L. 95/2012: di queste almeno tre entro il 1° gennaio 2013 e le restanti entro il 1° gennaio 2014.

-la **Legge 27 dicembre 2013, n. 147** (*Legge di Stabilità per il 2014*), con la quale vengono nuovamente prorogati i termini per le aggregazioni (c. 530) individuando nel **30.06.2014** il termine per la gestione associata di **ulteriori 3 funzioni fondamentali**, e nel **31.12.2014** il termine per la gestione associata delle **restanti funzioni**.

**RICORDATO CHE** la soglia minima è fissata in 5.000 abitanti o nel quadruplo del comune più piccolo, come disposto dalla L.R. n. 22 del 28/12/2011 e dalla Circolare regionale n. 8/2012”;

**PREMESSO** che:

- i Comuni di cui in oggetto hanno espresso la volontà di gestire in forma associata la Funzione Sociale e hanno allo scopo approvato lo schema della presente Convenzione quadro con le Deliberazioni Consiliari di seguito indicate, esecutive ai sensi di legge:

- |  |   |
|--|---|
| - Comune di Sergnano:                  | deliberazione consiliare n. del _____;      |
| - Comune di Casale Cremasco Vidolasco: | deliberazione consiliare n. del _____;      |
| - Comune di Castel Gabbiano:           | deliberazione consiliare n. del _____;      |
| - Comune di Camisano:                  | deliberazione consiliare n. del _____;      |
| - Comune di Capralba:                  | deliberazione consiliare n. del _____;      |
| - Comune di Casaletto Vaprio:          | deliberazione consiliare n. del _____;      |
| - Comune di Pieranica:                 | deliberazione consiliare n. del _____;      |
| - Comune di Quintano:                  | deliberazione consiliare n. del _____;      |
| - Comune di Vailate:                   | deliberazione consiliare n. del _____;      |
| - Comune di Trescore Cremasco:         | deliberazione consiliare n. del _____;      |
| - Comune di Campagnola Cremasca:       | deliberazione consiliare n. del 05.05.2014; |

- l’esercizio in forma associata della Funzione Sociale è teso ad un effettivo miglioramento dei servizi erogati e ad una ottimizzazione delle risorse economiche, finanziarie, umane e strumentali dei Comuni medesimi;

- l’obiettivo che gli enti si propongono è quello della razionalizzazione dei servizi associati, al fine di accrescere quantità e qualità dei servizi e delle funzioni gestite in forma associata in relazione ad esigenze di efficienza ed efficacia, oltre che di economicità e di razionalizzazione della spesa pubblica, di incrementare il grado di specializzazione e di professionalità del personale, di produzione di servizi aggiuntivi, altrimenti non attivabili, di ottimizzazione delle risorse produttive, di valorizzare il senso di appartenenza delle municipalità, anche in relazione alla funzione di presidio del territorio, in armonia con i principi sanciti dalla legge di riforma del sistema regione autonomie locali;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

**ART. 1**  
**OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. La convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. e a quanto richiamato nella L. 135/2012, ha per oggetto la gestione in forma associata della Funzione Sociale;

**ART.2**  
**FINALITÀ**

1. La gestione associata ha lo scopo di realizzare lo svolgimento coordinato delle attività previste per l'espletamento della funzione sopra richiamata, attraverso l'impiego ottimale del personale e delle risorse strumentali assegnate, uniformando comportamenti e metodologie di intervento.
2. La gestione associata della Funzione Sociale di cui all'art. 14, comma 27 lettera g) del D.L. 78/2010 come modificato dal D.L. 95/2012 costituisce lo strumento mediante il quale i Comuni convenzionati assicurano una modalità unitaria di conduzione e la razionalizzazione delle procedure secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità in vista del miglioramento del servizio e della distribuzione ottimale dei servizi sul territorio.
3. I Comuni aderenti, attraverso la presente gestione, s'impegnano, altresì, in via generale a sviluppare azioni coordinate, anche se non direttamente rientranti nella funzione in oggetto, volte a garantire più elevati livelli nella resa dei servizi ai cittadini.

**ART. 3**  
**PRINCIPI**

L'organizzazione in forma associata deve essere improntata, in particolare, ai seguenti principi:

- massima attenzione alle esigenze dell'utenza, anche attraverso un adeguato dislocamento di presidi sul territorio;
- rispetto dei termini previsti dalle singole tipologie di procedimento e, ove possibile, anticipazione degli stessi;
- perseguimento costante della semplificazione del procedimento, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
- l'uniformità delle procedure amministrative e della modulistica;
- l'omogeneizzazione dei regolamenti connessi allo svolgimento delle funzioni associate;
- attivazione di un servizio di comunicazione con gli utenti.

**ART. 4**  
**ARMONIZZAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI**

- 1) Nello svolgimento della Funzione Sociale associata rimangono in vigore, se ed in quanto applicabili, i regolamenti dei singoli enti, sino all'adozione di nuove ed uniformi disposizioni regolamentari afferenti i servizi gestiti.
- 2) I competenti organi comunali provvedono progressivamente all'adeguamento dei singoli regolamenti sulla base delle proposte formulate dalla Conferenza dei Sindaci, di cui all'art. 9 seguente.
- 3) L'adeguamento di cui al comma precedente viene effettuato sulla base delle seguenti linee guida: semplificazione, omogeneizzazione, funzionalità, interservizio, comprensibilità.

**ART. 5**  
**MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE SOCIALE – CONVENZIONE ATTUATIVA**

- 1) La gestione associata della Funzione Sociale verrà disciplinata dalla Convenzioni Attuativa tra i Comuni dell'ambito territoriale, che devono stabilire e precisare:
  - a) l'indicazione dettagliata della funzione/servizio oggetto di gestione associata;
  - b) la durata e la modalità di recesso;

- c) le modalità organizzative di gestione con previsione della costituzione di un eventuale Ufficio Comune con connessa individuazione della sede, dei beni, delle strutture e del personale messi a disposizione ovvero della delega all'ufficio di uno dei Comuni;
  - d) le competenze con rilevanza esterna ed interna dell'Ufficio comune;
  - e) i requisiti che deve possedere il Responsabile dell'Ufficio comune e le modalità della sua individuazione;
  - f) i rapporti finanziari tra gli enti ed i reciproci obblighi e garanzie;
  - g) le ulteriori forme di consultazione tra gli enti.
- 2) La Convenzione Attuativa sarà in ogni caso integrata dalle norme contenute nella presente Convenzione Quadro e non potrà contenere disposizioni in contrasto con essa.
- 3) La Convenzione Attuativa dovrà essere stipulata da tutti i Comuni sottoscrittori della presente convenzione.
- 4) La Convenzione Attuativa sarà approvata dal Consiglio Comunale dei Comuni interessati entro il 30.06.2014.

## **ART. 6 COMUNE REFERENTE**

- 1) La convenzione attuativa stabilirà il Comune referente, individuato dalla Conferenza dei Sindaci di cui al successivo art. 9 .
- 2) Il Comune referente tiene i rapporti amministrativi e funzionali tra i Comuni aderenti ed i rapporti istituzionali con la Provincia e la Regione Lombardia.

## **ART. 7 DURATA, ADESIONI, SCIoglimento E RECESSO**

- 1) La convenzione ha una durata di quattro anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione.
- 2) Altri Comuni, qualora ricorrano i presupposti di legge, possono aderire alla presente convenzione, previa adozione di apposita deliberazione consiliare assunta a maggioranza assoluta dei componenti da parte di tutti i Comuni fondatori.
- 3) Il recesso di un Comune deve essere comunicato con un preavviso non inferiore a dodici mesi ed è ammissibile nella misura in cui non determina il venir meno della dimensione ottimale di riferimento.
- 4) Il recesso di un Comune è deliberato dal proprio Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri.
- 5) Il recesso comporta automaticamente la decadenza dalla Convenzione con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo, salvo diversa determinazione della Conferenza dei Sindaci adottata a maggioranza dei componenti.
- 6) Lo scioglimento della convenzione è deliberato da almeno 2/3 dei Comuni partecipanti, con arrotondamento all'unità superiore, con atto assunto a maggioranza assoluta di ciascun Consiglio Comunale. L'atto di scioglimento è sottoscritto da tutti i Sindaci e contiene la disciplina delle fasi di scioglimento e dei connessi adempimenti.

## **ART. 8 ORGANISMI DI COORDINAMENTO**

- 1) Sono organismi di coordinamento:
- la Conferenza dei Sindaci
  - il Presidente.
- 2) Non sono previsti compensi per attività dei predetti Organismi.
- 3) I costi amministrativi sostenuti dal Comune capofila, debitamente documentati, saranno ripartiti tra i comuni aderenti con il criterio proporzionale rispetto al numero degli abitanti di ciascun comune aderente, alla data del 31 dicembre dell'esercizio precedente.

## **ART. 9 CONFERENZA DEI SINDACI**

- 1) La Conferenza dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti, i quali possono delegare, per iscritto e solo nei casi di assenza o impedimento, un Assessore.
- 2) La Conferenza dei Sindaci può essere convocata presso ciascuna sede dei Comuni aderenti. E' validamente riunita quando siano presenti almeno la maggioranza dei membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
- 3) La Conferenza si esprime mediante decisioni costituenti atti di indirizzo politico e provvede a:
  - nominare il Presidente ed il Vice Presidente;
  - individuare il Comune referente ai sensi dell'art. 6;
  - svolgere funzioni di programmazione ed indirizzo generali sull'ufficio comunale che sarà costituito;
  - esaminare le questioni di interesse comune e verificare la rispondenza dell'azione dell'ufficio ai programmi delle rispettive amministrazioni;
  - valutare lo stato di attuazione delle norme contenute nella presente Convenzione quadro, nonché la loro adeguatezza in rapporto alla evoluzione delle esigenze del territorio e alla dinamica del quadro normativo di riferimento ed approvare le eventuali proposte di modifica;
  - verificare l'andamento della gestione associata, al fine di verificarne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità;
  - approvare i prospetti economico-finanziari del servizio sociale gestito in forma associata, presentato dal responsabile dell'ufficio comune.
- 4) La Conferenza, inoltre, esamina ogni questione ritenuta d'interesse comune, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee con le attività dei singoli enti.
- 5) Possono essere invitati ai lavori della Conferenza dei Sindaci gli Assessori, i Segretari comunali, il Responsabile del Servizio ed i rappresentanti dei soggetti istituzionali di volta in volta interessati.
- 6) La Conferenza dei Sindaci è convocata dal Presidente. La convocazione, effettuata anche mediante via informatica, contiene l'ordine del giorno della seduta, il giorno, l'ora e il luogo della riunione. La prima riunione è convocata dal Sindaco del Comune di Sergnano, in quanto Capo-Convenzione di Sub Ambito .
- 7) Le deliberazioni adottate dalla Conferenza dei Sindaci sono verbalizzate da un incaricato del Comune referente e trasmesse ai Comuni associati per l'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti.
- 8) La Conferenza dei Sindaci può, qualora lo ritenga opportuno, promuovere il confronto e consultare singolarmente i singoli Comuni, la Regione, l'Amministrazione Provinciale, enti e aziende pubbliche di interesse locale, Organizzazioni sindacali e di categoria, altre associazioni, esperti.

## **ART. 10 PRESIDENTE**

- 1) Il Presidente è eletto dalla Conferenza dei Sindaci nel suo seno con voto favorevole pari ai 2/3, arrotondato all'unità superiore, dei componenti.
- 2) In tutti i casi di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
- 3) Il mandato del Presidente è di cinque anni, trascorsi i quali, viene eletto un nuovo Presidente.
- 4) Il mandato del Presidente può essere rinnovato, con le stesse modalità e quorum di maggioranza di cui al comma precedente. Qualora il Presidente cessi dalla carica di Sindaco il Vicepresidente convoca la Conferenza dei Sindaci entro 45 giorni per la nomina del nuovo Presidente.
- 5) Il Presidente convoca e presiede la Conferenza dei Sindaci e ne fissa il relativo ordine del giorno.
- 6) La carica di Presidente è riservata ai Sindaci e non è delegabile.

**ART. 11**  
**COORDINAMENTO OPERATIVO**

1) Il Segretario Comunale del Comune referente assicura il raccordo ed il coordinamento tra i Comuni, con particolare riferimento all'attuazione dei programmi e degli obiettivi stabiliti, con una suddivisione operativa adeguatamente ripartita dalla Conferenza dei Sindaci.

2) La responsabilità gestionale è attribuita al Responsabile dell'Ufficio Unico della gestione della funzione Sociale associata, designato secondo le modalità previste dalla Convenzione Attuativa.

**ART. 12**  
**ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE**

1) Il modello di organizzazione degli uffici e del personale del servizio gestito in forma associata sarà regolato dalla Convenzione Attuativa e sarà improntato a criteri di autonomia, qualità, funzionalità, economicità di gestione, semplificazione, professionalità del servizio, con particolare attenzione alla valorizzazione delle professionalità esistenti, alla integrazione del personale ed alla realizzazione di modelli innovativi nella gestione del personale.

2) La Convenzione per la gestione associata della Funzione Sociale disciplinerà il rapporto funzionale del personale incaricato dagli enti associati per la realizzazione degli obiettivi ivi previsti.

3) Tale Convenzione disciplinerà inoltre il sistema delle relazioni sindacali nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.150/2009.

4) Il rapporto organico (contratto di lavoro) del singolo lavoratore rimane in essere con l'ente di appartenenza e trova la sua disciplina nella legge, nei contratti collettivi di lavoro e nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di appartenenza; il rapporto funzionale sarà disciplinato secondo le disposizioni della Convenzione Attuativa.

**ART. 13**  
**MODIFICAZIONI O ABROGAZIONI DELLA PRESENTE CONVENZIONE QUADRO**

1) Le proposte di modificazioni della presente convenzione quadro sono deliberate dalla Conferenza dei Sindaci a maggioranza assoluta dei componenti e sono sottoposte ai Consigli dei Comuni sottoscrittori, i quali deliberano entro i successivi sessanta giorni.

2) Con periodicità almeno annuale la Conferenza dei Sindaci, sulla base di una relazione del Presidente, valuta in apposita seduta lo stato di attuazione delle presenti norme nonché la loro adeguatezza in rapporto alla evoluzione delle esigenze dell'Associazione e della sua comunità, e alla dinamica del quadro normativo di riferimento.

3) Per quanto non espressamente previsto dal presente Convenzione quadro si rinvia alla normativa vigente.

**ART. 14**  
**DISPOSIZIONI FINALI FISCALI**

1) La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

2) Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, Tabella allegata "B" al D.P.R. 26.10.1972, n. 642.

Letto, confermato e sottoscritto.